



Ente Regionale
Teatro Vittorio Emanuele
Prot. 00001992
del 14-10-2021 Sez. I



Signor Responsabile U. Org. Tecnica
Datore di Lavoro - sig. Santo Gatto

Signor Responsabile U. Org. Economico/Finanziaria,
Amministrativa, Programmazione e Gestione Attività
Cultura e Spettacoli - sig. Gaetano Cambria

Signor Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
dott. ing. Vito Leto info@studioleto.it

Signor Responsabile del Servizio di Sorveglianza Sanitaria
dott. Concetto Giorgianni mariogiorgianni@virgilio.it

Messina, 14 ottobre 2021

OGGETTO: D.L. 127/2021 obbligo *green pass* per l'accesso ai luoghi di lavoro –
INTEGRAZIONE ATTO D'INDIRIZZO dell'11.10.2021.

➤ *Linee guida per il personale PA*

Le sopravvenute Linee Guida di cui al DPCM del 12.10.2021, contenente misure per il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, in sintesi prevedono:

“CHI È SOGGETTO ALL'OBBLIGO

Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all'obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all'interno degli uffici posta d'ufficio o privata.

Sono esclusi soltanto gli utenti.

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In nessun caso l'assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Teatro Vittorio Emanuele via Giuseppe Garibaldi 114 98122 Messina

+39 090 2408823 presidenza@teatrovittorioemanuele.it teatrodimesina@pec.enea.it partita iva 0 194 097 083 1



COME VIENE EFFETTUATO IL CONTROLLO

Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all'accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Per le verifiche, sarà possibile usare l'applicazione gratuita Verifica C-19. Inoltre, saranno fornite alle amministrazioni applicazioni e piattaforme volte a facilitare il controllo automatizzato, sul modello di quanto avvenuto per scuole e università.

Maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita.

Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze.

Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un più ampio arco temporale."

Ciò posto, a parziale modifica ed integrazione della precedente protocollo n. 1950/2021, si dispone che le SS.LL., nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi anche del supporto dei Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio di Sorveglianza Sanitaria Vogliano, con esclusione dei soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, provvedere a:

1 - istituire un presidio all'ingresso dell'Ente, consentendo l'accesso al solo personale dipendente, ed a qualunque altro soggetto, solo se munito di *green pass* – ivi inclusi i visitatori e le autorità politico-istituzionali o i componenti del C.d.A.

L'accesso del lavoratore non sarà dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (*acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi*) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Tale requisito non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati potranno comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b)



e c), dell'art 9 del Decreto Legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non saranno consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non sarà consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, dovrà essere considerato assente ingiustificato e non potrà in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, *stage* e tirocini, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (*ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura*).

L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (*ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro*) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

- 2 - Comunicare con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

Gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (*ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento*) in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a notificare all'interessato, anche con semplice e-mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione - non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Teatro Vittorio Emanuele via Giuseppe Garibaldi 114 98122 Messina

+39 090 2408823 presidenza@teatrovittorioemanuele.it teatrodimezzina@pec.arpa.it partita iva 0 194 097 083 1



Resta fermo che il medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato articolo 9 *quinquies* del Decreto Legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (*soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni*), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (*ove esistente*) per gli adempimenti di competenza.

Analogha procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

Quanto sopra affinché, vengano poste in essere i connessi e conseguenziali adempimenti amministrativo-gestionali, al fine di consentire a questo Ente il rispetto del dettato normativo *de quo*.

Si confida nella scrupolosa esecuzione del presente direttiva rappresentando che le conseguenze di cui all'art. 9 *quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che l'amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;
- b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il personale delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 19 del 2020.

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina

Teatro Vittorio Emanuele via Giuseppe Garibaldi 114 98122 Messina

+39 090 2408323 presidenza@teatrovittorioemanuele.it teatrodimezzina@pec.enya.it partita iva 0 194 097 083 1



Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

In relazione all'è giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (*anche di natura previdenziale*) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

Cordialità

Il Sovrintendente
avv. Gianfranco Scoglio



Il Presidente
dott. Orazio Miloro